

Documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale e conservato nel sistema di protocollo informatico dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria

**PROCESSI VERBALI DELLE SEDUTE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
LXXII Sessione Straordinaria
Deliberazione n. 262 del 12 luglio 2022**

OGGETTO: LEGGE REGIONALE – Sostegno alle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine


	Consiglieri	pres.	ass.		Consiglieri	pres.	ass.
1	Paola Agabiti	x		12	Daniele Nicchi	x	
2	Michele Bettarelli	x		13	Eleonora Pace	x	
3	Vincenzo Bianconi	x		14	Fabio Paparelli		x
4	Tommaso Bori		x	15	Stefano Pastorelli	x	
5	Daniele Carissimi	x		16	Francesca Peppucci	x	
6	Thomas De Luca		x	17	Donatella Porzi	x	
7	Paola Fioroni	x		18	Manuela Puletti	x	
8	Andrea Fora	x		19	Eugenio Rondini	x	
9	Valerio Mancini	x		20	Marco Squarta		x
10	Simona Meloni	x		21	Donatella Tesei	x	
11	Roberto Morroni		x				

PRESIDENTE: Paola FIORONI

CONSIGLIERE SEGRETARIO: Michele BETTARELLI

ESTENSORE: Alessandra LUCCI

VERBALIZZANTE: Elisabetta BRACONI



OGGETTO N. 6

Deliberazione n. 262 del 12 luglio 2022

LEGGE REGIONALE – “Sostegno alle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine”.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Mancini, Pastorelli, Rondini, Nicchi, Carissimi, Peppucci e Fioroni, concernente: “Sostegno alle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine”, depositato presso la Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 17 settembre 2020 e trasmesso per il parere alla III Commissione Consiliare permanente con nota prot. 6097 del 18 settembre 2020 (ATTO N. 461);

ATTESO che l'atto è rimesso alla discussione ed approvazione di questa Assemblea legislativa secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno;

ATTESO altresì che per il parere consultivo di competenza della I Commissione consiliare permanente si procede ai sensi del comma 7 quinquies dell'articolo 18 del Regolamento interno;


VISTE le proposte di emendamento presentate in Commissione ed approvate (prot. 2631 del 14/04/2022);

CONSIDERATO che il presente atto, unitamente alla relazione tecnica, è trasmesso all'Assemblea legislativa ai sensi dell'articolo 17 bis, comma 9 del Regolamento interno;

VISTO il parere e udita la relazione della III Commissione consiliare permanente illustrata oralmente ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, dal Consigliere Valerio Mancini (ATTO N. 461 BIS);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59));

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), in particolare l'articolo 38;



VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno;

*con votazione congiunta degli articoli
nonché con votazione finale sull'intera
legge che ha riportato n. 11 voti favorevoli,
espressi nei modi di legge dagli 11
Consiglieri votanti sui 16 Consiglieri
presenti.*

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Sostegno alle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine", composta di n. 3 articoli nel testo che segue:

Art. 1

(Finalità)


1. La presente legge riconosce e promuove la funzione sociale, culturale ed educativa e di promozione della cultura della sicurezza delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine, riconosciute a livello nazionale e operanti in Umbria.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale sostiene, anche mediante l'erogazione di contributi, le associazioni di cui al comma 2 per:

- a) lo svolgimento di cerimonie, manifestazioni, mostre, convegni e attività didattiche per celebrare momenti e date salienti della storia umbra e della storia delle forze armate, delle forze di polizia nazionale e locale;
- b) lo svolgimento di raduni nazionali, regionali, provinciali e locali;
- c) iniziative culturali e formative, finalizzate alla diffusione della cultura della sicurezza civica.



2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce, aggiornandolo periodicamente, l'elenco regionale delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine, riconosciute a livello nazionale e operanti in Umbria, definendone modalità e criteri d'iscrizione.

3. La Giunta regionale predispone appositi bandi per finanziare le iniziative e gli interventi di cui al comma 1. La partecipazione ai bandi è riservata alle associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 2 e alle rispettive diramazioni territoriali.

4. Ai fini di cui ai commi 2 e 3 si considerano riconosciute a livello nazionale le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche private ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59)).

5. Ai fini di cui ai medesimi commi 2 e 3 si considerano operanti in Umbria anche le diramazioni territoriali di associazioni non aventi sede nel territorio regionale, purché operanti in Umbria da almeno un anno e dotate di autonomia gestionale e finanziaria.


6. La Giunta regionale, con proprio regolamento, definisce le priorità di intervento, i criteri preferenziali, le modalità di accesso ai contributi regionali, nonché le modalità e i termini per la presentazione delle domande.

7. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con eventuali altri contributi concessi da provvedimenti regionali relativamente alle stesse iniziative o interventi.

Art. 3

(Norma finanziaria)

1. Per l'anno 2022, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificabili in euro 20.000,00, si provvede con le disponibilità autorizzate sulla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo I "Spese correnti", del bilancio regionale 2022-2024.



2. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa di cui al comma 1 trova copertura nei limiti delle risorse stanziare annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

- di disporre la pubblicazione del presente atto nella Sezione “Leggi e Banche Dati”, sottosezione “Atti” del sito istituzionale dell’Assemblea Legislativa, a cura della Sezione “Protocollo informatico, Flussi documentali e Archivi” del Servizio “Risorse e Sistema Informativo”;
- di trasmettere la presente deliberazione per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Segretario generale, al Responsabile del Servizio “Risorse e Sistema Informativo”, alla Responsabile della Sezione “Protocollo informatico, Flussi documentali e Archivi”.

Per la Sezione
Segreteria delle Commissioni
Alessandra Lucci

Il Vicario del Segretario generale
Simonetta Silvestri

Firme apposte digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge